



Città di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

OGGETTO: DPCM 03/11/2020 (G.U. n. 275 del 04/11/2020) - DPCM 03/12/2020 (G.U. n. 301 del 03/12/2020) - D.L. n. 172 del 18/12/2020 (G.U. n. 313 del 18/12/2020): Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

MERCATI SU AREE PUBBLICHE. DISPOSIZIONE URGENTE.

IL DIRIGENTE

Visti:

il **D.P.C.M. 03/11/2020** pubblicato sulla **G.U. n. 275 del 04/11/2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

il **D.P.C.M. 03/12/2020** pubblicato sulla **G.U. n. 301 del 03/12/2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus»;

il **D.L. n. 172 del 18/12/2020** "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n. 313 del 18-12-2020)",

provvedimenti con i quali, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sono state adottate restrizioni che prevedono sull'intero territorio nazionale la cosiddetta "zona rossa" (lockdown) dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, nei giorni prefestivi e festivi, e precisamente nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 e le disposizioni previste per "zona arancione" negli altri giorni lavorativi del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

Richiamati:

l'Allegato 23 al DPCM del 03/11/2020 che prevede, tra l'altro, che, nel periodo del "lockdown" sia consentito riguardo al commercio sulle aree pubbliche, il **"Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati"**;

l'art. 1, comma 10, lett. ff) del sopra richiamato DPCM 03/12/2020 che prevede tra l'altro

“.....omissis..... nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”

Considerato:

che dei mercati che si svolgono sul territorio comunale con cadenza settimanale è interessato alle prescrizioni dei surrichiamati provvedimenti nazionali solo quello del giovedì a Galatina, in via Ippolito De Maria (adiacente al quartiere fieristico) dove sono presenti, tra gli altri, assegnatari di posteggi che commerciano prodotti alimentari e bevande, prodotti per l'igiene della casa e della persona, ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati”;

che il vigente Codice del Commercio (L.R. n. 24/2015) prevede la possibilità di assegnazione, al momento dell'apertura quotidiana dei mercati, di posteggi diversi da quelli assegnati in sede fissa, ai cosiddetti “spuntisti”, da parte del personale del Comune preposto;

che nel mercato che si svolge a Galatina, è possibile garantire l'applicazione delle misure previste nel D.L. n. 19/2020 convertito in L. n. 35/2020, quali l'accesso con modalità contingentate ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro atteso che lo spazio ove normalmente sono collocati gli ambulanti che commercializzano prodotti alimentari e gli altri consentiti è provvisto di adeguata recinzione e cancelli di ingresso, facilmente presidabili;

che, alla luce di quanto sopra esposto, e in esecuzione del D.P.C.M. 03/11/2020 - 03/12/2020 e del D.L. n. 172 del 18/12/2020, occorre impartire urgenti disposizioni relative allo svolgimento del mercato settimanale del giovedì a Galatina **PER I GIORNI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2020** allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso,

RENDE NOTO

NEI GIORNI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2020

- 1) la **SOSPENSIONE SETTORIALE** del mercato settimanale del giovedì, in via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate. Detta sospensione **NON SI APPLICA** agli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che “spuntisti”, che commerciano ***prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati”;***
- 2) che la collocazione dei posteggi delle sopra richiamate tipologie commerciali consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all'interno dell'area recintata presso il Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, **interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di cinque metri e provvedendo a contingentare l'ingresso all'area recintata, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all'interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;**
- 3) l'obbligo, per gli assegnatari di posteggio fisso e “spuntisti”, di **adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori e la disponibilità dei guanti per i prodotti alimentari ed ortofrutticoli.**

Il presente avviso è trasmesso:

- Al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., al quale si

demanda l'attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;

- Al Responsabile del Servizio SUAP – Commercio, per i successivi adempimenti;
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo PEC all'indirizzo: comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo PEC all'indirizzo: tle31047@pec.carabinieri.it.

e pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* dalla data odierna e sino all'01.01.2021, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “**pubblici proclami**”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line.

Galatina, data del protocollo

Il Dirigente
Arch. Nicola Miglietta

